



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI - Registro delle Imprese



**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'Impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0121765 - 24/05/2012 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
SAVONA

*e, per conoscenza*

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
LORO SEDI

*Via p.e.c.*

**OGGETTO:** Attività di mediazione (legge 39/1989) - Deposito dei moduli e dei formulari ai sensi dell'art. 6 del d.m. 26/10/2011 - Richiesta chiarimenti.

Con messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2012 codesta Camera espone la seguente problematica:

l'art. 6, c. 1, del decreto ministeriale 26/10/2011 (recante modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59) prevede che <<Il deposito dei moduli e formulari di cui all'art. 5, comma 4, della legge, utilizzati nell'esercizio dell'attività, è effettuato per via telematica mediante compilazione della sezione "Formulari" del modello "Mediatori". La compilazione di tale sezione è contestuale a quella della sezione "SCIA", nel caso in cui il deposito sia contestuale all'avvio dell'attività. Negli altri casi, la compilazione della sezione "Formulari" è effettuata preventivamente alla messa in utilizzo dei moduli e formulari oggetto di deposito. [ ... ]>>.

Nel caso in cui l'attività sia svolta presso un'unità locale ubicata in provincia diversa da quella della sede legale (nella quale non viene svolta attività), si pone il problema di individuare la camera di commercio competente a ricevere i moduli e formulari in questione (quella competente per la sede legale, oppure quella competente per l'unità locale).

A tale riguardo, chiede di conoscere codesta Camera l'avviso della Scrivente.

Via Salustiana 53, 00187 Roma  
Tel 0647055332-5304 Fax 0647055338  
[marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it)  
[gianmarco.spano@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:gianmarco.spano@sviluppoeconomico.gov.it)  
[www.sviluppoeconomico.it](http://www.sviluppoeconomico.it)



28 MAG 2012

ARRIVO



A tale proposito, sentite l'Unioncamere e Infocamere, si ritiene possibile formulare le considerazioni che seguono.

Vanno richiamate, in primo luogo, le indicazioni fornite rispetto a casi analoghi con circolare n. 3649/C del 18/01/2012 (Istruzioni per la compilazione della modulistica registro imprese/REA).

Ivi, al paragrafo 11 della sezione "Istruzioni generali per la compilazione e la presentazione dei moduli", è detto, tra l'altro: <<Qualora l'inizio/variazione/cessazione di attività esercitata nella localizzazione (unità locale/sede secondaria) comporti l'inizio/variazione/cessazione dell'attività prevalente dell'impresa, presso il R.I. competente per la sede legale, va presentato il modulo S5 (per le società/soggetti collettivi) e I2 (per le imprese individuali), con l'aggiornamento della descrizione dell'attività prevalente dell'impresa. Ogni impresa che eserciti un'attività sul territorio nazionale deve sempre dichiarare la propria attività prevalente d'impresa; per le imprese artigiane questa attività prevalente deve essere quella artigiana esercitata dall'impresa>>.

Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del decreto 26/10/2011, <<Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 [cioè la sezione "Requisiti" del modello "Mediatori"] il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare "Requisiti">>.

Se ne deduce che, in casi quale quello sottoposto a valutazione, devono essere segnalati, in sede di avvio dell'attività, sia i requisiti del titolare o dei legali rappresentanti (alla camera competente per la sede legale) sia i requisiti dei preposti alle singole localizzazioni (alla camera competente per la localizzazione).

Contestualmente, inoltre, andranno indicati gli estremi della polizza assicurativa professionale nonché depositati i moduli e formulari utilizzati nell'ambito dell'attività.

Ritiene la Scrivente che in tale specifico caso in cui, in sede di avvio dell'attività dell'impresa presso una localizzazione, rilevano, ai fini dell'abilitazione dell'impresa, sia alcuni requisiti riferibili alla sede legale, sia altri requisiti propri della localizzazione, si imponga la presentazione di una duplice SCIA: una, alla camera di commercio competente per la sede legale, per la segnalazione dell'avvio dell'attività in questione da parte dell'impresa nel suo complesso; una seconda, alla camera di commercio competente per l'unità locale, in cui saranno indicati i dati di abilitazione specifici della localizzazione.



Si tratta, indubbiamente, di un appesantimento procedurale in sede di avvio dell'attività, connesso a tali specifiche normative in cui alcuni requisiti di abilitazione sono riferiti alla sede, mentre altri lo sono alle eventuali localizzazioni, che ha, tuttavia, ricadute positive ai fini dei successivi adempimenti relativi alla sede legale o alle localizzazioni dell'impresa.

La concentrazione sulla camera di commercio competente per la sede legale (anche se presso quest'ultima non venga concretamente svolta l'attività) delle segnalazioni relative ai requisiti o agli adempimenti propri dell'impresa nel suo complesso, permette, infatti, di ridurre gli adempimenti sulle singole localizzazioni (nel caso in cui gli adempimenti pubblicitari svolti presso la camera competente per la sede abbiano rilevanza per tutte le localizzazioni), nonché di impostare in modo più corretto e nitido le registrazioni relative all'impresa nel suo complesso, atteso che, comunque, come sopra evidenziato, se anche l'attività non viene concretamente svolta presso la sede legale, l'attività è stata comunque iniziata dall'impresa complessivamente intesa, e va quindi denunciata, come attività prevalente dell'impresa, alla camera competente per la sede medesima.

Adempimenti propri dell'impresa nel suo complesso, e quindi da riferirsi alla camera competente per la sede legale sono, con riferimento all'attività di mediazione: l'indicazione dei requisiti del titolare dell'impresa individuale e dei legali rappresentanti dell'impresa societaria (art. 3, c. 2); l'indicazione dell'avvenuta stipula o dell'avvenuto rinnovo del contratto di assicurazione professionale; il deposito dei moduli e formulari (art. 6).

Tale ultima indicazione relativa ai moduli e formulari utilizzati ai fini dello svolgimento dell'attività, parte dal presupposto che essi siano comuni a tutte le localizzazioni (sede, sedi secondarie, unità locali) dove si svolga identica attività. Nel diverso, e - sembra doversi ritenere - residuale caso, in cui l'impresa utilizzi moduli e formulari diversificati in localizzazioni svolgenti identica attività, gli stessi dovranno, invece, essere depositati presso la camera competente per la specifica localizzazione.

Si ritiene opportuno, per chiarezza, indicare qui di seguito in modo specifico i campi da compilare, nel modello "Mediatori" (allegato A al decreto 26/10/2011) in relazione all'adempimento di cui sopra.

Nel modello "Mediatori" da presentare alla camera di commercio competente per la sede:

- nella sezione ANAGRAFICA IMPRESA, barrare la casella A (impresa di mediazione);
- nella sezione SCIA:



- barrare la casella relativa al contratto di assicurazione per i rischi professionali

- barrare la casella relativa al deposito dei moduli e formulari (se comuni alle varie localizzazioni), ove contestuale alla SCIA; nel caso si sia barrata la casella, dovrà essere compilata, secondo necessità, anche la sezione FORMULARI del modello;

- nella sezione REQUISITI indicare i requisiti del titolare o di un legale rappresentante; per ciascuno degli altri legali rappresentanti, compilare ed allegare un intercalare REQUISITI.

Nel modello "Mediatori" da presentare alla camera di commercio competente per l'unità locale in cui concretamente si avvia l'attività:

- nella sezione ANAGRAFICA IMPRESA, barrare la casella A (Impresa di mediazione);

- nella sezione SCIA non va barrata alcuna casella salvo, per i moduli e formulari, quanto sopra evidenziato nel caso peculiare di moduli e formulari differenziati per localizzazioni svolgenti identica attività;

- compilare la sezione REQUISITI (eventuale), nel caso in cui i requisiti del preposto all'unità locale non siano già stati dichiarati presso la sede legale; compilare, altresì, la sezione REQUISITI (ove non ancora utilizzata), oppure allegare un intercalare REQUISITI per ciascun soggetto con requisiti svolgente l'attività di mediazione presso l'unità locale (sempre che tali requisiti non siano già stati dichiarati presso la sede legale).

Sembra appena il caso di evidenziare che, alla compilazione della modulistica in questione dovrà accompagnarsi la compilazione della modulistica registro imprese/REA (si fa rinvio, a tale riguardo, anche alle indicazioni contenute nello stesso modello "Mediatori").

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.462